

**COMUNE DI CIAMPINO**  
**(Città Metropolitana di Roma Capitale)**

**Regolamento per la disciplina  
del canone patrimoniale di occupazione del suolo  
pubblico e di esposizione pubblicitaria  
e del canone mercatale**

**Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000**

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni .....	4
Articolo 2 – Definizioni .....	4
Articolo 3 – Classificazione del Comune .....	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA .....	6
Articolo 4 - Disposizioni di carattere generale .....	6
Articolo 5 - Presupposto oggettivo del canone .....	6
Articolo 6- Presupposto soggettivo del canone.....	6
Articolo 7 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	6
Articolo 8 – Autorizzazioni .....	7
Articolo 9 – Disdetta o Variazione .....	8
Articolo 10 – Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell’autorizzazione .....	8
Articolo 11 – Decadenza ed estinzione dell’autorizzazione .....	9
Articolo 12 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	9
Articolo 13 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari .....	9
Articolo 14 - Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie .....	10
Articolo 15 – Insegna d’esercizio .....	11
Articolo 16 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	11
Articolo 17 – Determinazione del Canone.....	12
Articolo 18 - Pagamento del canone .....	12
Articolo 19 – Riduzioni .....	13
Articolo 20- Esenzioni .....	13
CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....	15
Articolo 21 - Tipologia degli impianti delle affissioni .....	15
Articolo 24 – Materiale pubblicitario abusivo .....	15
Articolo 25 - Riduzioni.....	16
Articolo 26 - Esenzioni.....	16
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE .....	17
Articolo 27 – Disposizioni generali.....	17
Articolo 28 – Presupposto oggettivo del canone .....	17
Articolo 29 – Presupposto soggettivo del canone.....	17
Articolo 30 - Tipologie di occupazioni.....	17
Articolo 31 - Domanda di occupazione .....	18
Articolo 32- Istruttoria della domanda, termini e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione .....	19
Articolo 33 - Obblighi del concessionario.....	20
Articolo 34- Titolarità della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 35 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione .....	22
Articolo 36 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione .....	22
Articolo 37 – Durata e Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	23
Articolo 38 - Occupazioni abusive e occupazioni d’urgenza .....	23
Articolo 39 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	24
Articolo 40 - Classificazione delle strade.....	24

Articolo 41 – Modalità di applicazione del canone .....	25
Articolo 42 - Passi carrabili .....	25
Articolo 43– Impianti di distribuzione carburante su area pubblica.....	26
Articolo 44 – Reti di erogazione di servizi pubblici .....	26
Articolo 45 – Spettacolo viaggiante .....	26
Articolo 46 – Traslochi.....	27
Articolo 47 – Autovetture adibite al trasporto pubblico .....	27
Articolo 48 - Pagamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee .....	28
Articolo 49– Riduzioni obbligatorie e facoltative.....	28
Articolo 50- Esenzioni .....	29
Articolo 51- Rimborsi .....	30
Articolo 52 - Sanzioni pecuniarie .....	30
Articolo 54 - Irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva .....	31
CAPO V – CANONE MERCATALE .....	31
Articolo 55– Disposizioni generali .....	31
Articolo 56 – Presupposto oggettivo del canone .....	31
Articolo 57 – Presupposto soggettivo del canone.....	31
Articolo 58 - Rilascio dell'autorizzazione.....	31
Articolo 59- Occupazioni abusive.....	32
Articolo 60 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	32
Articolo 61 - Classificazione delle strade.....	32
Articolo 62 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....	33
Articolo 63 - Pagamento del canone.....	33
Articolo 64 - Rimborsi .....	34
Articolo 65 - Sanzioni pecuniarie .....	34
Articolo 66 - Autotutela.....	34
Articolo 67- Irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva .....	34
Articolo 68 - Norme transitorie e finali .....	35

## CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (**canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria**), nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (**canone mercatale**), di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
4. Il canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

### Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
  - a) **occupazione**: l'occupazione delle aree appartenenti al demanio ai sensi dell'art. 822 e 824 cod. civ. come strade, corsi, piazze parchi aree e giardini pubblici, acquedotti e canali, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali, mura e porte della città, mercati, immobili d'interesse storico e archeologico o al patrimonio indisponibile dell'ente (art. 826 cod. civile) e gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (comprese condutture e impianti);
  - b) **concessione o autorizzazione**: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
  - c) **canone**: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
  - d) **tariffa**: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o

- autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
  4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
  5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
  6. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
  7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
  8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
  9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
  10. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
  11. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

### **Articolo 3 – Classificazione del Comune**

1. Il Comune ai fini della determinazione della tariffa ordinaria appartiene alla classe demografica dei Comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti (abitanti al 31/12/2019 n° 38.250). Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 4 - Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.
3. L'impianto pubblicitario è soggetto al pagamento del canone a titolo di occupazione di suolo pubblico per i pannelli nei quali non ci sia diffusione del messaggio pubblicitario.

### **Articolo 5 - Presupposto oggettivo del canone**

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività ivi compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

### **Articolo 6- Presupposto soggettivo del canone**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso ovvero, in mancanza dell'autorizzazione, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto dal titolare della licenza di esercizio al Comune che ha provveduto al suo rilascio ovvero per i veicoli ad uso privato dal proprietario del veicolo al comune in cui ha la residenza o la sede.
3. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

### **Articolo 7 - Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento si definisce impianto o mezzo pubblicitario il manufatto visibile dagli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, finalizzato alla diffusione di messaggi di informazione pubblica e/o messaggi pubblicitari con lo

scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

2. Nel piano generale degli impianti pubblicitari, adottato con deliberazione di C.C. n. 101 del 26/11/2012 sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati in ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia e relativa superficie.

### **Articolo 8 – Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune.
3. La domanda, da indirizzare al Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio, deve contenere:
  - a) l'indicazione delle generalità, della residenza e domicilio legale e del codice fiscale del richiedente.
  - b) L'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti.
  - c) La descrizione degli impianti corredata dalla necessaria documentazione tecnica (progetto firmato da un tecnico abilitato) e disegno illustrativo con indicazione degli elementi strutturali e materiali.
  - d) L'indicazione delle eventuali caratteristiche elettriche dell'impianto;
  - e) La dichiarazione di essere a conoscenza delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente regolamento. Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.
4. Le istanze sono esaminate, secondo l'ordine cronologico di presentazione, dall'Ufficio preposto all'istruttoria, ai fini della verifica della conformità della richiesta al presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata, al termine dell'istruttoria, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comando di Polizia Locale in merito alla corrispondenza dell'impianto con quanto dettato dal Codice della Strada e dal presente Regolamento.
5. Non sono soggette al parere preventivo del Comando di polizia Locale. le sole pratiche relative all'installazione di insegne di esercizio frontali, vetrofanie in genere, targhe per studi sanitari, medici, professionisti, targhe di esercizio e pubblicitarie.
6. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità organizzative interne all'amministrazione o da parte di enti diversi, può convocare una conferenza di Servizi, secondo quanto disposto dalla Legge 241/90 e ss.mm.ii.
7. Il procedimento deve comunque concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di installazione.
8. Il termine di cui sopra, può essere interrotto una sola volta, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, dal responsabile del procedimento per la richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e la cui carenza non costituisca, comunque, causa di improcedibilità della domanda, oppure per apportare modifiche di modesta entità alla documentazione prodotta. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della

documentazione integrativa. Il mancato ricevimento nei termini indicati di quanto richiesto comporta l'archiviazione per incompletezza della domanda.

9. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico il Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio, provvederà anche al contestuale rilascio della concessione per l'occupazione del suolo.
10. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità del proprietario o autodichiarazione della ditta installatrice che si impegna a sollevare e manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi.
11. La collocazione del mezzo pubblicitario dovrà avvenire solo dopo aver ottenuto la regolare autorizzazione ed osservando tutte le eventuali condizioni che saranno prescritte dai competenti Organi di controllo. Qualsiasi iniziativa pubblicitaria posta in essere senza la preventiva autorizzazione è da considerarsi abusiva.
12. Ai sensi dell'art. 53 comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, tutte le autorizzazioni rilasciate scadono il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data del rilascio. L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata per gli impianti pubblicitari tipo insegne d'esercizio e insegne pubblicitarie collocati presso la sede dell'attività o nelle immediate pertinenze. L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche per le insegne di cui sopra alla scadenza del triennio.
13. Per tutti gli altri impianti l'autorizzazione è rinnovabile dietro presentazione di domanda da effettuarsi almeno 60 gg. prima della scadenza dell'autorizzazione.
14. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento dell'imposta ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata. Il richiedente può chiedere la modifica dell'autorizzazione con apposita domanda, conformemente al modello predisposto d'ufficio.

#### **Articolo 9 – Disdetta o Variazione**

1. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto da indirizzare al Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione.
2. La disdetta libera il richiedente dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
3. Le variazioni e/o le dichiarazioni d'installazione senza obbligo autorizzativo devono essere comunicate entro 30 giorni dalla variazione o installazione degli stessi. In caso di mancata dichiarazione si applicano le disposizioni previste dal successivo articolo 52.

#### **Articolo 10 – Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge e con conseguente obbligo di ripristino della situazione preesistente. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

#### **Articolo 11 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
  - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
  - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
  - c) il mancato pagamento del canone dovuto;
  - d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 (quindici) giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta entro il medesimo termine.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
  - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
5. L'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, accertata la presenza delle cause previste dal comma 1, notifica all'interessato la dichiarazione di decadenza con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

#### **Articolo 12 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

#### **Articolo 13 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Per le violazioni di cui al comma 1, è applicata un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. Ferme restando le sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 20 commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari di cui al comma 1 è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare del canone dovuto.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nel presente Regolamento.
6. Ove la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
7. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di autorizzazione.

#### **Articolo 14 - Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie**

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
7. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone, come unico mezzo pubblicitario.

#### **Articolo 15 – Insegna d'esercizio**

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

#### **Articolo 16 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La diffusione di messaggi pubblicitari protratta per l'intero anno solare comporta l'applicazione di una tariffa annua nella misura definita dalla Giunta Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe ai sensi dell'art. 1 co. 817 della legge 160 del 2019.
2. La diffusione di messaggi pubblicitari protratta per un periodo inferiore all'anno solare comporta l'applicazione di una tariffa giornaliera nella misura definita dalla Giunta Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe.
3. La graduazione delle tariffe è effettuata con delibera di Giunta comunale sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione in zone del territorio comunale di cui all'allegato "A) Zone Esposizioni Pubblicitarie";
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in modalità opaca e luminosa
  - c) durata della diffusione di messaggi pubblicitari;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa nonché in relazione al valore economico;
4. Le tariffe richiamate ai commi 1 e 2 e la loro graduazione sono approvate, con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 1 co. 817 della legge 160 del 2019, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

### **Articolo 17 – Determinazione del Canone**

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria.  
Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, anche per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato su base annua.
2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

### **Articolo 18 - Pagamento del canone**

1. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione contestualmente al rilascio della autorizzazione.
2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto **entro il 31 marzo**; per importi superiori ad Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, **previa richiesta**, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o alla scadenza della rata unica (31 marzo), le restanti tre rate scadenti il 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. La variazione della titolarità dell'autorizzazione ad esposizione pubblicitaria è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
7. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
8. Nel caso di omesso o parziale versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario, apposito provvedimento di messa in mora avente natura di titolo esecutivo con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare del canone dovuto annuo ai sensi dell'art. 1 comma 821 lett. h) oltre gli interessi e spese di notifica.
9. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le esposizioni pubblicitarie permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Articolo 19 – Riduzioni**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con o senza scopo di lucro, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Le riduzioni non sono cumulabili tra loro ai fini della determinazione della tariffa.

#### **Articolo 20- Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - c) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - d) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - e) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - f) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
  - h) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti e riferiti alla stessa società o associazione sportiva;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

## **CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Articolo 21 - Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie minima degli impianti che l'amministrazione comunale destinerà alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi 18 mq per ogni mille abitanti.
3. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nel piano degli impianti pubblicitari.
4. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 25 % della superficie disponibile.
5. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 75 % della superficie disponibile.
6. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è stabilita dal piano delle pubbliche affissioni ed è pari al 60 % della superficie disponibile.

### **Art. 22 - Presupposto soggettivo del canone**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019.

### **Art. 23 – Presupposto oggettivo del canone**

1. Il canone è dovuto per le affissioni di manifesti la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della l. 160/2019, determinata con deliberazione di Giunta Comunale, con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ridotta al 30%.

### **Articolo 24 – Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, accertata la relativa affissione abusiva applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, la diffusione del messaggio pubblicitario si considererà effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare del canone.

#### **Articolo 25 - Riduzioni**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - d) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

#### **Articolo 26 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Ciampino e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 27 – Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, degli spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì le modalità di determinazione della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio.

### **Articolo 28 – Presupposto oggettivo del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

### **Articolo 29 – Presupposto soggettivo del canone**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 codice civile al versamento del canone per le occupazioni relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
4. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il canone è dovuto dall'intestatario dell'autorizzazione.

### **Articolo 30 - Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

3. La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di concessione di autorizzazione.
4. In tutti i casi esse si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione, con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.

### **Articolo 31 - Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima,
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 20 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari e risultante da planimetria o progetto allegato;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi precedenti del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
8. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

9. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
10. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio e per cui sia stato emesso verbale da autorità preposta (Polizia Locale, Vigili del Fuoco, ecc) che attesti la necessità del pronto intervento. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale verificata la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

### **Articolo 32- Istruttoria della domanda, termini e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.
4. L'Ufficio competente all'istruttoria delle richieste di occupazione, ad eccezione delle occupazioni riguardanti le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione e, pertanto, gestite dal Settore Cultura e spettacolo, è il Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio, il quale si avvarrà, in base agli specifici casi, dei pareri vincolanti del Comando di Polizia locale e del Servizio Attività Produttive.
5. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
6. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda.
7. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.
8. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
9. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile

formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposta richiesta di integrazione mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

10. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione.
11. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
12. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede per la particolarità dell'occupazione, all'acquisizione dei specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 7 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
13. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo attraverso l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
14. Il pagamento del canone dovrà di norma essere contestuale al rilascio del provvedimento. Per le occupazioni permanenti i pagamenti periodici successivi avverranno nei termini di cui al presente regolamento.
15. Per particolari occupazioni potrà essere richiesto deposito cauzionale con versamento diretto alla tesoreria comunale da corrispondere unitamente al canone, ovvero la presentazione di idonea polizza assicurativa. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 45 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
16. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
  - b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario ulteriormente previsti, oltre quelli di cui al presente Regolamento;
  - d) ogni altro elemento ritenuto utile dall'Amministrazione.

### **Articolo 33 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
- c) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;

- d) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, con spese a carico del concessionario;
- e) curare la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione;
- f) esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione;
- g) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte dalla amministrazione;
- h) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- i) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- j) versamento del canone alle scadenze previste;
- k) evitare intralci o danni al transito dei veicoli e pedoni apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- l) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso entro e non oltre 7 giorni dalla cessione dell'azienda inoltrando all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui agli artt. 31 del presente Regolamento.

#### **Articolo 34- Titolarità della concessione o autorizzazione**

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'art. 33 comma 5
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

3. Resta inteso che al fine del rilascio del nuovo atto di cui al comma 2, il precedente concessionario dovrà essere in regola con i versamenti alla data della presentazione della domanda da parte del sub concessionario.

### **Articolo 35 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) non adempimento delle formalità relative all'atto di concessione/autorizzazione da parte del soggetto passivo;
  - b) il mancato o parziale versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti dal presente regolamento;
  - c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - d) la violazione alla norma di cui all'articolo 33, comma 1, lettera i), relativa al divieto di subconcessione;
  - e) la violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc...);
  - f) la mancata occupazione dello spazio oggetto della concessione nei sei mesi successivi al rilascio della stessa.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare almeno cinque giorni prima la data del rilascio dell'area.

### **Articolo 36 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione**

1. L'Amministrazione può, in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di indennizzo, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo, ove previsti. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 31, comma 15.

### **Articolo 37 – Durata e Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee non possono essere prorogate e pertanto necessitano di un'ulteriore nuova domanda.
2. Le occupazioni permanenti a carattere annuale effettuate per una durata non inferiore all'anno si intendono rinnovate senza che questo comporti la presentazione dell'istanza di rinnovo e fermo restando il pagamento del canone. La durata della concessione non può comunque essere superiore a 10 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate quale anno intero.
3. Nella domanda vengono indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue il medesimo iter amministrativo previsto in via generale dal presente regolamento.

### **Articolo 38 - Occupazioni abusive e occupazioni d'urgenza**

1. Sono abusive le occupazioni:
  - a) realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista;
  - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
  - c) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
  - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
  - e) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 54 del presente Regolamento.
6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
7. Per le violazioni di cui al comma 1, è applicata un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
8. Ferme restando le sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 20 commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, l'occupazione abusiva di cui al comma 1 è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare del canone.

9. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
10. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
11. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
12. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, comprovata da verbale redatto dalle competenti autorità (Vigili del Fuoco, Polizia Locale ecc.), l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione, e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
13. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

#### **Articolo 39 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. L'occupazione protratta per l'intero anno solare comporta l'applicazione di una tariffa annua nella misura definita dalla Giunta Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. L'occupazione protratta per un periodo inferiore all'anno solare comporta l'applicazione di una tariffa giornaliera nella misura definita dalla Giunta Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe.
3. La graduazione delle tariffe è effettuata con delibera di Giunta comunale sulla scorta della suddivisione delle strade di cui all'allegato B (classificazione delle strade, spazi e aree pubbliche).
4. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Articolo 40 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. La classificazione in categorie delle strade (1<sup>^</sup>-2<sup>^</sup>- 3<sup>^</sup>), ricadenti sull'intero territorio comunale, è dettagliata in allegato al presente Regolamento (Allegato B).

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

#### **Articolo 41 – Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
4. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
6. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

#### **Articolo 42 - Passi carrabili**

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
4. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico (c.d. Divieto di sosta), vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
5. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune e, qualora esistente, restituendo contestualmente il relativo cartello. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

### **Articolo 43– Impianti di distribuzione carburante su area pubblica**

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità e secondo le modalità stabilite da presente Regolamento.
3. Per i distributori di carburante munite di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone viene determinato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di  $\frac{1}{4}$  per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

### **Articolo 44 – Reti di erogazione di servizi pubblici**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:

#### **Comuni con popolazione oltre 20.000 abitanti € 1,00**

2. I soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la medesima tariffa forfettaria prevista dal comma 1.
3. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

### **Articolo 45 – Spettacolo viaggiante**

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
  - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;

- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
  - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
  - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
  - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
  - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
  - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
  3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

#### **Articolo 46 – Traslochi**

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza **almeno sette giorni prima** all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate **almeno venti giorni prima** al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

#### **Articolo 47 – Autovetture adibite al trasporto pubblico**

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici citate è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisca di detti spazi.

## **Articolo 48 - Pagamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della stessa; per gli anni successivi il canone va corrisposto **entro il 31 marzo**; per importi superiori ad Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, previa richiesta, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione o alla scadenza della rata unica (31 marzo), le restanti tre rate scadenti il 30 giugno e 30 settembre e 30 dicembre
3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
4. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
7. La variazione della titolarità della concessione/autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate insolute.
8. Nel caso di omesso o parziale versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario, apposito accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare del canone dovuto annuo ai sensi dell'art. 1 comma 821 lett. h) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, oltre gli interessi e spese di notifica.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
10. Il versamento del canone dovuto dai soggetti di cui all'art. 44 del presente regolamento dovrà avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

## **Articolo 49– Riduzioni obbligatorie e facoltative**

1. Le tariffe del canone per l'occupazione permanente o temporanea sono ridotte ai sensi del comma 821 lett f) e 829 dell'art. 1, Legge 160/2019 come segue:
  - **Riduzioni per Occupazioni permanenti:**
    - a) per le occupazioni di spazi sottostanti la tariffa standard approvata con delibera di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 39 co. 1, è ridotta ad un quarto.
    - b) per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui alla lettera a) va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui alla lettera a) è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri eccedenti. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

- c) per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti il suolo la tariffa standard di cui all'art. 39 co, 1 è ridotta del 50%.
  - d) per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali si applica una riduzione dell'80% della tariffa prevista ai sensi dell'art. 39 co. 1.
  - e) per le occupazioni realizzate per finalità culturali si applica una riduzione dell'50% della tariffa prevista ai sensi dell'art. 39 co. 1.
  - f) per le occupazioni realizzate per finalità sportive si applica una riduzione dell'30% della tariffa prevista ai sensi dell'art. 39 co. 1.
  - g) per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi ecc.. si applica una riduzione dell'80% della tariffa prevista ai sensi dell'art. 39 co. 1.
- Riduzioni per occupazioni temporanee:**
- h) per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, le tariffe standard di cui all'art. 39 co. 2 sono ridotte del 50 per cento;
  - i) per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti il suolo con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione del 70 % della tariffa standard prevista dall'art. 39 co. 2 per le occupazioni temporanee del suolo.
  - j) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa standard è ridotta del 50 per cento della tariffa per le occupazioni temporanee del suolo di cui all'art. 39 co.2;
  - k) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa standard di cui è ridotta del 50% rispetto la tariffa per le occupazioni temporanee del suolo di cui all'art. 39 co. 2;
  - l) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa standard è ridotta dell'80% della tariffa per le occupazioni temporanee del suolo di cui all'art. 39 co.2;
  - m) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa standard è ridotta dell'80% della tariffa per l'occupazione temporanea del suolo di cui all'art. 39 co. 2;
  - n) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di cui all'art. 39 co. 2 o di quella determinata in base alle precedenti lettere. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 20%;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

### **Articolo 50- Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
  - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico merci;
  - d) occupazioni con passi carrabili a raso;
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
  - g) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
  - h) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - i) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
2. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione o autorizzazione.

#### **Articolo 51- Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dalla data di pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi.

#### **Articolo 52 - Sanzioni pecuniarie**

1. Le sanzioni pecuniarie per le violazioni previste dal presente Regolamento sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate nella parte relativa alla riscossione coattiva.

#### **Articolo 53 – Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

#### **Articolo 54 - Irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva**

1. La contestazione delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune, cui, con provvedimento adottato dal dirigente/responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuato con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate nella parte relativa alla riscossione coattiva delle entrate comunali.

### **CAPO V – CANONE MERCATALE**

#### **Articolo 55– Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

#### **Articolo 56 – Presupposto oggettivo del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

#### **Articolo 57 – Presupposto soggettivo del canone**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **Articolo 58 - Rilascio dell'autorizzazione**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la

determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

3. La procedura autorizzatoria è disciplinata dalla normativa Statale, Regionale vigente suscettibile di applicazione in materia e compete al SUAP.

#### **Articolo 59- Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nel Regolamento generale delle entrate comunali.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Per le violazioni di cui al comma 1, è applicata un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
5. Ferme restando le sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 20 commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, l'occupazione abusiva di cui al comma 1 è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare del canone.

#### **Articolo 60 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa annua e la tariffa giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle stabilite con apposita delibera di Giunta Comunale.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata con delibera di Giunta comunale sulla scorta della suddivisione delle strade di cui all'allegato B (classificazione delle strade, spazi e aree pubbliche).
3. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Articolo 61 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in 3 categorie. La classificazione in categorie

delle strade (1<sup>^</sup>-2<sup>^</sup>-3<sup>^</sup>), ricadenti sull'intero territorio comunale, è dettagliata in allegato al presente Regolamento (Allegato B).

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

#### **Articolo 62 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 35 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

#### **Articolo 63 - Pagamento del canone**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della stessa; per gli anni successivi il canone va corrisposto **entro il 31 marzo**; per importi superiori ad Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, previa richiesta, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione o alla scadenza della rata unica (31 gennaio), le restanti tre rate scadenti il 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.
4. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
5. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
6. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
7. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate insolute.
8. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 78 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
11. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Articolo 64 - Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi.

#### **Articolo 65 - Sanzioni pecuniarie**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente Regolamento sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nel Regolamento generale delle entrate comunali.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.

#### **Articolo 66 - Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

#### **Articolo 67- Irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva**

1. La contestazione e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160

del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali nella parte relativa alla riscossione coattiva.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### **Articolo 68 - Norme transitorie e finali**

1. Le concessioni permanenti rilasciate negli anni precedenti il 2021 ed ancora non scadute, vengono considerate ugualmente valide e soggette alle nuove disposizioni impartite sul canone unico patrimoniale dal presente regolamento.
2. Eventuali situazioni di affrancazione del canone di occupazione di suolo pubblico, hanno comunque effetto anche per gli anni successivi al 2021.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
4. Per l'annualità 2021 il canone di cui al presente regolamento va corrisposto **entro il 30 aprile 2021**; per importi superiori ad Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, previa richiesta, la prima delle quali da corrispondere contestualmente alla scadenza della rata unica (30 aprile), le restanti tre rate scadenti il 30 giugno, 30 settembre e 30 dicembre.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
6. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento.

ALLEGATO A) Zone Esposizioni Pubblicitarie

1. Categoria speciale: individuata nelle seguenti vie e piazze:

**ZONA FOLGARELLA (DA VIA L. ROMANA ALLA F.S. DONIZETTI):**

	Strade
•	VIA LUCREZIA ROMANA tratto comunale
•	VIALE J.F. KENNEDY tratto comunale
•	VIA CARLO PIRZIO BIROLI
•	PIAZZA KENNEDY
•	VIA MARIO CALO'
•	VIA G. SPONTINI
•	VIA BRODOLINI VIA SARAGAT VIA SPADA

**ZONA MORENA:**

	Strade
•	VIA DI MORENA
•	LARGO ENRICO FERMI
•	VIA F.LLI WRIGHT

**ZONA CENTRO:**

	Strade
•	VIA XXIV MAGGIO
•	VIALE DEL LAVORO
•	VIA DUE GIUGNO
•	VIA IV NOVEMBRE
•	PIAZZA DELLA PACE
•	VIALE DI MARINO
•	PIAZZA L. DA VINCI
•	VIA DELLA FOLGARELLA
•	VIA F BARACCA
•	VIA P. PIGNATELLI
•	PIAZZA L. RIZZO
•	VIA TRENTO
•	VIA COL DI LANA
•	VIA MONTEGRAPPA
•	VIALE ROMA
•	VIA S. F. D'ASSISI
•	P.ZZA TRENTO E TRIESTE
•	VIA TRIESTE

**ZONA VIA MURA DEI FRANCESI E VIE DELLA “ P.D.Z. 167”:**

	<b>Strade</b>
•	VIA MURA DEI FRANCESI
•	VIA BRUXELLES
•	VIA MADRID fino a via Lussemburgo compresa
•	VIA LONDRA
•	VIA ATENE
•	VIA PALERMO
•	LARGO E. UNITA
•	VIA BELFAST

**ZONA VIA DEI LAGHI - CIPOLLARO - SASSONE - PANTANELLA - APPIA NUOVA:**

	<b>Strade</b>
•	VIA DEI LAGHI compresi i tratti di competenza dell'ente provincia di Roma ex SS 217
•	VIA OSPEDALETTO
•	VIA SUPERGA
•	VIA LINDBERG fino al Casale dei Monaci
•	VIA ROMANA competenza dell'ente provincia di Roma
•	VIA APPIA NUOVA competenza dell'ente Regione Lazio ex SS 7

**2. Categoria normale: comprende tutto il restante territorio.**

## ALLEGATO B) Classificazione strade Spazi ed Aree Pubbliche

### **CATEGORIA 1**

CENTRO DELIMITATO COME SEGUE:

Aeroporto, Incrocio V.le di Marino, Via Isonzo, Via Gorizia, Villa Comunale, Via Palermo, Via Mura dei Francesi, Via Cagliari, Ferrovia Ciampino, Albano, Via Morena Ferrovia Ciampino Cassino, Confine territorio con Roma, Via Petrarca, Via Morena, V.le J.F. Kennedy, Confine territorio Aeroporto. Zone comprese fra: Incrocio di V.le di Marino. Via Gorizia, Via Isonzo, Via dei Laghi, Passaggio a livello Acquacetosa, Ferrovia Albano-Ciampino fino all'altezza di Via Cagliari.

- Interno comprensorio Sassone "Villa Fiorita";
- Via Lucrezia Romana fino all'altezza TIPOGRAFIA F.lli SPADA compresa;
- Via Alfieri;
- Via U. Foscolo;
- Via L. Ariosto;

### **CATEGORIA 2**

- Via L. Romana (strada comunale dietro deposito Bertani);
- Via F. dei Monaci 2° e relative traverse;
- Zona compresa fra Via J.F.Kennedy e Fosso dell'Acqua Mariana.

### **CATEGORIA 3**

Tutto il rimanente territorio comunale.